

PROTOCOLLO D'AZIONE PER I BES

(per Alunni con Bisogni Educativi Speciali)

1) BES

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 hanno ormai da alcuni anni delineato la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare il diritto all'apprendimento per tutti gli studenti, sottolineando che *"ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali"*.

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni:

- **Disabilità;**
- **Disturbi specifici di apprendimento;**
- **Altri tipi di disturbi, non riconducibili né alla disabilità né ai disturbi specifici di apprendimento;**
- **Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.**

2) RICONOSCERE UN BES

La scuola non ha competenze cliniche e non è tenuta a fare diagnosi; tuttavia, essa è spesso in grado di riconoscere in un/una allievo/a un problema di apprendimento o altri tipi di disagio, proprio per la sua peculiare attitudine a cogliere aspetti non solo cognitivi, ma anche emotivi e psicologici dei ragazzi.


Per orientare ciascun docente nel vasto mondo dei BES, viene fornita una mappa riassuntiva che mette in evidenza le classificazioni indicate dalla *Direttiva* sopracitata e che può rappresentare un primo aiuto per gli insegnanti che notano un problema o che raccolgono una segnalazione di disagio relativa a qualche studente.

3) MAPPA GENERALE DEI BES

La mappa generale dei BES è divisa: in alcune categorie, per ognuna delle quali esiste una specifica normativa:

- una **prima categoria** è quella della disabilità ed è tutelata dalla L. 104/92 con successive integrazioni (D. lgs 66/2017);
- una **seconda categoria** è quella dei **Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)**, dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia, e sottostà alle tutele della L. 170/10 con relative Linee Guida;
- una **terza categoria** è quella più ampia e con più ampi margini di definizione: si tratta degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (tutelati dalla D. M. del 27 dicembre 2012 e dalla C. M. n. 8 del 6 marzo 2013) non riconducibili alle situazioni precedenti, che possono essere così classificati:
 - o **disturbi clinicamente diagnosticabili**
 - o **svantaggio socio-economico o derivante dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana**

Per facilitarne la comprensione, viene proposta la seguente mappa concettuale.



4) RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA NELLA GESTIONE DI UNO STUDENTE CON DISABILITÀ

La segnalazione si configura come inizio delle procedure previste dal DPR 24/2/94, art. 2 " *individuazione dell'alunno come persona handicappata*", ed è una formale richiesta che la scuola dovrà utilizzare ogni qualvolta intenda ricorrere ai servizi ULSS per un accertamento diagnostico, in relazione a casi di difficoltà conclamata, stabilizzata e persistente.

Al termine delle valutazioni e degli accertamenti diagnostici, i Servizi danno risposta rilasciando la **certificazione**, per gli alunni con disabilità; nel caso in cui non ricorrano le condizioni per il rilascio della certificazione i Servizi provvedono al rilascio di una **relazione**, che, pur non producendo effetti amministrativi, consente alla scuola di meglio programmare ed attuare gli interventi didattico- educativi. Tale relazione comprende una descrizione del funzionamento del soggetto, rilevando le sue potenzialità e le sue difficoltà.

Per gli alunni che evidenziano gravi difficoltà di apprendimento e/o relazione, in corso di frequenza scolastica, il Dirigente Scolastico consegna alla famiglia entro il 15 Gennaio la scheda di **segnalazione**, depositata in segreteria e compilata a cura del Cdc, per l'attivazione dei benefici della legge 104/92 per l'anno scolastico successivo.

La famiglia richiede il primo appuntamento ai Servizi entro il 15 Febbraio.

La presa in carico di un alunno disabile ha inizio con l'identificazione del caso attraverso la diagnosi, rilasciata da un soggetto autorizzato, che individui le caratteristiche del deficit e ne rilasci un'attestazione legale. Spesso è solo una brevissima descrizione della patologia dell'alunno (e con uso di termini tecnici).

All'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap provvede, secondo quanto previsto dalla DGRV 2248/2007, l'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) dell'ULSS¹ di residenza, tramite il **Verbale di accertamento**, che contiene la diagnosi della patologia con codifica ICD10; esso viene rilasciato alla famiglia che provvede a consegnarlo a scuola.

Per gli alunni che passano da un ordine scolastico all'altro, il rinnovo del **verbale di accertamento** (ai sensi dell'art. 4 L. 104/92), è richiesto direttamente dalla scuola frequentata e la **certificazione** è consegnata a cura della famiglia alla nuova scuola di frequenza, al momento dell'iscrizione.

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi (L. n° 104/92, art. 3 comma 3).

La Scuola entro il 15 Dicembre dà comunicazione alla famiglia della scadenza del verbale di accertamento UVMD per gli alunni già frequentanti, affinché richieda il rinnovo. La scuola, inoltre, entro il 15 Marzo presenta la richiesta dell'Operatore Socio- Sanitario/addetto all'assistenza.

L'UVMD provvede a redigere anche la **Diagnosi funzionale (D.F.)** rilasciandola poi alla famiglia; essa è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno. La D.F. viene aggiornata ad ogni passaggio di grado scolastico e, se necessario, in qualunque momento della carriera scolastica dell'alunno. La sua finalità è il recupero del soggetto e, perciò, comprende sia elementi clinici che psico-sociali, relativi a diversi aspetti, o meglio aree: cognitiva, affettivo- relazionale, linguistico-comunicativa, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e di autonomia personale e sociale.

In presenza di nuovi elementi che determinino una diversa condizione dell'alunno in situazione di handicap, l'UVMD effettua la revisione della D.F. e consegna alla famiglia copia della stessa, dandone comunicazione alla scuola.

La D.F. è il documento che attesta la situazione di disabilità e, tuttavia, per avere un quadro progressivo dell'evoluzione della personalità dell'alunno sono necessarie osservazioni nel tempo che vengono raccolte in un documento, il **Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)**; esso, partendo dai diversi elementi indicati nella DF in merito alle diverse aree in esame, descrive il profilo funzionale attraverso il linguaggio e le categorie della classificazione ICF, in cui lo sviluppo dell'alunno è osservato in senso diacronico e funzionale, al fine di individuare le possibili aree di sviluppo e di definire gli obiettivi su cui basare gli interventi riabilitativi, educativi e didattici, considerando anche i fattori ambientali².

Per un alunno disabile, inoltre, va redatto annualmente un documento di programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione individuato, tenendo in considerazione i dati conoscitivi e gli obiettivi formulati nel PDF; questo documento è il **Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)**, che, come il PDF, è obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità (in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94).

Esso è finalizzato a garantire il diritto all'istruzione e all'integrazione e costituisce il documento di sintesi degli interventi prospettati; in esso vengono, infatti, indicati gli interventi individualizzati di tipo didattico- educativo, riabilitativo, extrascolastico e familiare.

Il PEI è contenuto nel fascicolo personale dell'alunno, assieme al PDF e tutta la documentazione (certificazione, relazione insegnante di sostegno, documenti dell'iter scolastico dell'alunno).

Per ogni alunno con disabilità certificata, viene costituito un Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo, **GLHO**, che per la sua dimensione interistituzionale e per i compiti ad esso affidati, può assumere anche la funzione di gruppo di studio e di lavoro (cui spettano i compiti di cui all'art. 12 comma 5 della L. 104/1992 e all'art. 5 del D.P.R. del 24 febbraio 1994).

Esso è composto da: Dirigente Scolastico e/o docente referente per il Sostegno, tutti i docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche riferite all'allievo/a, operatore socio-sanitario responsabile/referente del caso ed altri operatori eventualmente coinvolti nel percorso terapeutico, addetti all'assistenza, genitori dell'alunno/a. Il gruppo è integrato con gli operatori dei Servizi Sociali degli Enti Locali e/o delle ULSS qualora sia previsto o attivo un progetto di integrazione in ambito

¹ Dal 1° gennaio 2017 ULSS 7; ULSS 8, ULSS 9 si sono unite nella unica ULSS2 Marca Trevigiana.

² L'Accordo di Programma per l'Inclusione degli alunni con disabilità sottoscritto il 31 agosto 2016 prevede l'applicazione di un nuovo modello per la formulazione del Profilo Dinamico Funzionale che interpreta completamente lo spirito dell'I.C.F., aggiungendo i fattori ambientali.

territoriale. Il gruppo può essere integrato, su richiesta della famiglia, anche con gli addetti alla comunicazione di alunni con minorazione visiva o uditiva.

Sempre su richiesta della famiglia, possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo esperti che svolgono attività in favore della persona con disabilità.

Il GLHO elabora il PDF e formula il PEI.

Si riunisce, salvo particolari problemi, in occasione della stesura del PEI, del suo aggiornamento e verifica finale.

Il GLHO indica al GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) le ore necessarie di sostegno nel successivo anno scolastico, eventuali tipologie di intervento, disponibilità di ausili, locali, personale di assistenza alla persona o alla comunicazione.

Provvede, inoltre, alla predisposizione della documentazione relativa all'alunno per l'Esame di Stato.

La frequenza di uno studente disabile presso un Liceo artistico prevede il rilascio del **Certificato di idoneità**; a tale scopo la famiglia invia direttamente la richiesta alla segreteria dello SPISAL (Servizio Igiene Sicurezza in Ambienti di Lavoro) con allegato l'estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fornito dalla scuola per la parte pertinente all'attività svolta dallo studente. Sarà cura dello SPISAL invitare lo studente su appuntamento e richiedere copia della documentazione sanitaria e degli accertamenti già eseguiti in relazione all'Invalidità Civile, alla L.68/99 e alla L. 104/92 (la richiesta è reperibile in segreteria).

Durante la frequenza sono altresì previsti interventi specifici e momenti di informazione e riflessione sulle possibilità occupazionali e di accoglienza al termine del percorso scolastico, nonché sui servizi territoriali che favoriscono l'inserimento: Centri per l'impiego, Servizio Integrazione Lavorativa, Centri diurni.

I docenti per qualsiasi chiarimento possono consultare l'**Accordo di Programma- aggiornamento 2016** per l'inclusione scolastica delle persone con disabilità, depositato in segreteria.

MODIFICHE NORMATIVE apportate dalla *Buona Scuola*

A partire dal **1° gennaio 2019** entreranno in vigore le nuove disposizioni recanti le "*Norme per La Promozione dell'Inclusione Scolastica degli Studenti con Disabilità*"³ relative a:

- procedura di certificazione;
- Profilo di funzionamento;
- documentazione per l'inclusione e il conseguente Progetto individuale e Piano Educativo Individualizzato;
- nuova procedura di richieste ed assegnazione delle risorse per il sostegno didattico.

Per quanto concerne la **procedura di certificazione**:

l'INPS (art. 7 comma 1), soggetto a cui ordinariamente deve essere rivolta inizialmente l'istanza per la certificazione, deve trattare quelle relative all'inclusione scolastica in via prioritaria, onde consentirne la calendarizzazione dell'accertamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Conseguentemente, le *Commissioni Mediche* effettuano gli accertamenti e redigono il **Profilo di funzionamento** (art. 6), entro 30 giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento; successivamente trasmettono ai genitori la documentazione.

Il Profilo di funzionamento sostituisce la DF e il PDF (così come stabilito dall'art. 19 comma 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66) e diventa il nuovo documento *dinamico* da cui prende avvio la progettazione dell'intervento educativo che sfocerà nella elaborazione e nella condivisione del PEI ma anche nel progetto individuale.

I genitori provvedono alla trasmissione dei documenti all'istituzione scolastica, nonché al competente Ente Locale, ai fini dell'elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto individuale, ove richiesto dai Genitori.

L'Ente Locale elabora il Progetto Individuale e lo trasmette all'istituzione scolastica, che lo invia al GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), di cui all'articolo 15 della Legge 104/92, come modificato dal presente Decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico.

³ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107". Il D.lgs 66/2017 si occupa solo di alunni disabili e non di tutti gli altri BES.

Per avere un'idea chiara delle modifiche normative viene proposta la seguente tabella, tratta dalla scheda tecnica elaborata da A. Prontera:

Documenti	Redatti/elaborati/ predisposti da ...
<p><i>Profilo di funzionamento</i> (art. 5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A decorrere dal 1° gennaio 2019 sostituisce il PDF e la DF (art.19); - È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; - Definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica. - È redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare (art. 5); - È redatto secondo il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); - È redatto con la collaborazione dei genitori dello studente o della studentessa con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; - È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
<p><i>Progetto individuale per le persone disabili</i> (art.6, modifica l'art. 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - È redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità; - Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
<p><i>Piano educativo individualizzato (PEI)</i> (art. 7, modifica l'art. 12 comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - È elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal Cdc, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o l'alunno, con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; - tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; - È redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; - È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Come chiarisce l'art.10 del Decreto attuativo approvato, che riprende le modifiche e le integrazioni apportate all'art.15 della legge 104, il **Dirigente scolastico**, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, elaborati dai GLHO, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai **posti di sostegno**.

Il GIT (Gruppo per l'inclusione territoriale), in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione (PAI), dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli Dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata

da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR; quest'ultima provvede all'assegnazione dei posti di sostegno all'interno dell'organico dell'autonomia delle diverse istituzioni scolastiche.

Dal **1° settembre 2019** entreranno in vigore le nuove disposizioni (nota n. 1153 del 4 agosto 2017 del D. lgs 66/2017, legge n.107/2015) relative a:

- modalità di elaborazione ed approvazione del PEI.

Importanti modifiche riguarderanno anche l'Esame di Stato⁴, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Entrano in vigore dal **1° settembre 2018**:

- le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21).
- le norme inerenti l'effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19);
- l'art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale).

PERCORSI DIDATTICI POSSIBILI PER GLI ALLIEVI DISABILI

Per un alunno disabile il CdC, sulla base della documentazione e di osservazioni sistematiche, può predisporre uno di questi possibili percorsi didattici:

1) Programmazione e valutazione normale: L'allievo/a segue una programmazione uguale a quella della classe, svolgendo un programma del tutto uguale o basato sui contenuti essenziali delle materie (obiettivi minimi). Questa programmazione è riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti e permette di conseguire il titolo di studio.

2) Programmazione e valutazione normale equipollente: L'allievo/a segue una programmazione *equipollente*, che conserva la medesima valenza formativa della programmazione normale. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli Esami di Stato e possono conseguire il titolo di studio. Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'Esame di Stato, possono essere predisposte *prove equipollenti*, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma della maturità. Le prove equipollenti devono permettere l'accertamento di una preparazione globale conforme a quella della classe e, nel caso di Esame di Stato, il raggiungimento, da parte del candidato, della soglia di competenza giudicata necessaria ai fini del rilascio del titolo di studio.

3) Programmazione e valutazione differenziata: L'allievo/a segue una programmazione differenziata, che si realizza attraverso un PEI (Piano Educativo Individualizzato) predisposto dal GLHO, in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.

È necessario il consenso della famiglia, che può scegliere la programmazione differenziata o invece quella normale.

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno seguirà la programmazione normale.

In caso di programmazione differenziata l'alunno viene valutato con voti che sono relativi unicamente al PEI e non viene conseguito il titolo di studio, ma un attestato di frequenza che certifichi le competenze acquisite.

Possono essere presenti durante lo svolgimento delle prove, nel caso di Esame di Stato, gli assistenti all'autonomia e comunicazione solo come facilitatori della comunicazione.

È possibile passare nel percorso scolastico da una programmazione differenziata ad una normale senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, se il Consiglio di Classe riscontra che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti.

⁴ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

5) RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA NELLA GESTIONE DI UNO STUDENTE CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

INDIVIDUAZIONE

I Disturbi Specifici di Apprendimento, di norma, vengono individuati nel corso del primo ciclo di istruzione, per cui gli studenti presentano alla scuola specifica certificazione al momento dell'iscrizione.

Tuttavia, nel caso in cui i docenti, nello svolgimento delle normali attività didattiche, dovessero riscontrare evidenze di un possibile disturbo specifico di apprendimento in studenti privi di certificazione, provvedono a darne **segnalazione** alle famiglie, le quali si rivolgono alle **strutture sanitarie accreditate**. Viste le tempistiche per il rilascio della certificazione, la scuola, dal momento in cui apprende dell'avvio dell'iter diagnostico-clinico, deve considerare lo studente come **BES** e predisporre un apposito **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)** (CM n.6/2013).

Si sottolinea che:

- La diagnosi rilasciata da professionisti privati non può essere riconosciuta dalla scuola;
- «La diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, **di norma, non oltre il 15 febbraio per gli alunni che frequentano gli anni terminali** di ciascun ciclo scolastico [...], con l'eccezione della prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene» (Delibera della Giunta regionale del Veneto n.723 del 24 dicembre 2012)
- La diagnosi è **valida per l'intero ciclo scolastico**, ma va **aggiornata nel passaggio da un ciclo scolastico all'altro** («la diagnosi è aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico, nonché ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia», Delibera della Giunta regionale del Veneto n.723 del 24 dicembre 2012); quindi certificazioni rilasciate durante gli anni della scuola secondaria di I grado sono, di norma, da aggiornare, tranne nel caso in cui siano state rilasciate nella seconda parte dell'anno conclusivo (quindi durante il passaggio al ciclo scolastico successivo).

INIZIATIVE SUCCESSIVE AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Dal momento in cui la scuola riceve copia della certificazione medica attestante la presenza di Disturbi Specifici di Apprendimento il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dalla legge, in collaborazione con le famiglie e basandosi sulla diagnosi clinica, avvia gli opportuni interventi individualizzati e personalizzati, elaborando un **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)** che individua le attività e le strategie didattiche ritenute più adeguate, gli strumenti compensativi utilizzati, le misure dispensative adottate e le forme di verifica e valutazione opportune.

Viste le tempistiche piuttosto lunghe per il rilascio della certificazione, dal momento in cui la scuola riceve comunicazione dell'avvio delle procedure diagnostiche, adotta comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato (momentaneamente, quello per gli studenti con BES) nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono (CM 8/2013).

Dal momento in cui viene consegnata la definitiva certificazione, il Consiglio di Classe predispone il PDP per gli studenti con DSA.

Nel caso dello studio delle **lingue straniere** si possono verificare i seguenti casi:

- Studenti che svolgono regolarmente le prove scritte e orali, con gli opportuni provvedimenti dispensativi e compensativi;
- Studenti che godono di una **dispensa, temporanea o permanente, dalle prestazioni scritte**, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
 - certificazione con esplicita richiesta;
 - richiesta della famiglia o dello studente se maggiorenne;
 - approvazione del Consiglio di classe che confermi la dispensa in forma permanente o temporanea.

Nel caso della **dispensa dalle prestazioni scritte**, le stesse saranno sostituite da **prove orali**, sia nel corso dell'anno scolastico, sia in sede di Esami di Stato. Gli studenti conseguono il titolo di studio valido per l'iscrizione all'Università.

- Studenti che, per la particolare gravità del disturbo, godono dell'**esonero dall'insegnamento delle lingue straniere**, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- certificazione che dichiara la particolare gravità;
- richiesta della famiglia;
- approvazione del Consiglio di Classe.

Gli studenti esonerati dallo studio delle lingue straniere seguono, quindi, un piano didattico differenziato e saranno valutati in base a questo, anche in sede di Esami di Stato dove possono sostenere prove differenziate finalizzate non al conseguimento del titolo di studio ma al rilascio di una attestazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite, di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 232/1998.

6) RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA NELLA GESTIONE DI UNO STUDENTE CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Come già detto, la D. M. del 27 dicembre 2012 e la C. M. n. 8 del 6 marzo 2013 hanno ampliato il concetto di Bisogni Educativi Speciali, estendendolo a categorie di studenti non riconducibili ai casi sopra esposti. Inoltre, hanno sottolineato che gli studenti possono trovarsi in tali condizioni con continuità o per determinati periodi, e la scuola è tenuta a prendere in carico tutti gli studenti con bisogni educativi speciali.

Si è tentato di specificare alcuni ambiti di questa terza area, dando alcune interpretazioni "a buon senso" dei concetti di svantaggio socio-economico, di svantaggio linguistico e di svantaggio culturale:

- Studenti con disturbi clinicamente diagnosticabili: deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD), il funzionamento intellettivo limite, lievi disturbi dello spettro autistico;
- Studenti che, pur in assenza di diagnosi, presentano difficoltà negli apprendimenti scolastici;
- Studenti di cittadinanza non italiana, recentemente immigrati e/o di ceppo linguistico non latino;
- Studenti che, indipendentemente dal ceppo linguistico, presentano difficoltà di integrazione culturale e/o sociale;
- Studenti con disagi familiari e/o economici;
- Studenti con temporanei disagi fisici e/o psicologici, non rientranti nelle tutele della L. 104/92 e L. 170/10 e non certificabili come disturbi evolutivi specifici.

SEGNALARE UN BES

La scuola non fa diagnosi ma prende atto del caso problematico, anche in assenza di altre segnalazioni, e provvede alla presa in carico.

Uno studente con bisogni educativi speciali può venire individuato e segnalato:

- dalla famiglia, che informa la scuola di un problema;
- dalla scuola, che nota e segnala particolari difficoltà e bisogni;
- dai servizi, soprattutto nei casi in cui non ci sia una presa in carico della famiglia;
- tramite lo studente stesso, che confida una difficoltà o un disagio.

PROCEDURA

La persona che acquisisce le informazioni sul caso le comunica:

- al Coordinatore;
- in assenza del Coordinatore, al Dirigente scolastico o al referente per i BES, soprattutto se il caso è di particolare criticità.

Il Coordinatore, eventualmente insieme al Dirigente scolastico e al referente per i BES, valuta la situazione e, secondo necessità, si attiva per affrontare la situazione.

Il Coordinatore può, a seconda della situazione:

- informare subito i colleghi tramite lettera riservata (casi urgenti e di particolare criticità);
- informare il dirigente e/o il referente BES, se non già allertati;
- contattare la famiglia per maggiori approfondimenti;
- contattare i servizi, se competenti nel valutare ed affrontare la situazione;
- convocare, eventualmente, un Consiglio di classe straordinario per discutere il problema, coinvolgendo, se è il caso, la famiglia e/o i servizi;
- raccogliere dati e documenti utili alla valutazione del caso. A tal fine, può servirsi della "Scheda rilevazione", proposta dal CTI (Centro Territoriale per l'Inclusione) e reperibile presso la segreteria.

RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nel caso di alunni disabili il Cdc, come già sottolineato, provvede alla stesura del PDF e del PEI.

Di fronte a tali tipologie di BES, individuate sulla base di elementi oggettivi (come una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), o di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, i Consigli di classe hanno il compito di mettere in atto le misure opportune a tutelare l'alunno in difficoltà, valutando la possibilità di attivare percorsi individualizzati e personalizzati, anche per periodi transitori, sempre nell'ottica di una didattica inclusiva.

Va ricordato, in proposito, che, secondo la filosofia che sottostà all'ICF (*Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute*, 2001), lo "svantaggio" non dipende unicamente dalle condizioni intrinseche dell'individuo, ma anche dall'ambiente - più o meno facilitante - in cui il soggetto si trova ad operare. Pertanto, ogni singola Istituzione scolastica è responsabile nella predisposizione di un ambiente favorevole all'inclusione dei soggetti più svantaggiati, a partire dalla sua struttura architettonica, fino agli aspetti organizzativi macro e microscopici).

La scelta se formalizzare un PDP oppure se procedere secondo altri criteri, pertiene esclusivamente al Cdc, che pondera la singola situazione e valuta le opzioni a disposizione.

In particolare, occorre valutare il rapporto costi/benefici di un documento formalizzato (PDP), che di fatto rende visibile la personalizzazione del percorso didattico per un determinato alunno: solo il Cdc può decidere se percorrere questa strada oppure no.

Va ricordato, inoltre, che la normativa precisa che «la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia» e che il PDP deve essere «firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia»: da ciò si arguisce che, per l'elaborazione di un PDP è necessario l'accordo della famiglia.

Qualora il Cdc ritenga opportuno stilare un PDP per un determinato alunno, individua misure dispensative e strumenti compensativi adatti al caso in esame, utilizzando l'apposito modello di PDP.

Rispetto ai DSA, non si tratta solo di applicare misure compensative e dispensative in relazione alle difficoltà del singolo, ma occorre ripensare la propria didattica in senso inclusivo.

Se il PDP per i DSA, cioè, sono sostanzialmente ancora strumenti di didattica speciale, ossia piani didattici costruiti sulla persona, il PDP per un BES deve essere sostanzialmente uno strumento di didattica inclusiva, che metta in essere azioni didattiche alternative a quelle tradizionali, "inclusive" nel senso più globale del termine.

Il Cdc è in ogni caso sovrano nello stabilire le strategie didattiche e le modalità e i criteri di valutazione da formalizzare del PDP.

Va, infatti, sottolineato che il Consiglio di Classe mantiene, in questo ambito, ampia discrezionalità, tanto che pur «in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi [...], il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione» (Nota di chiarimento 22 novembre 2013), ferma restando, comunque, la necessità di adottare le opportune iniziative a favore dello studente.

Quindi, se il Cdc, esaminato attentamente il caso, non ritiene opportuno stilare un PDP, è tenuto ugualmente alla presa in carico del problema.

In nessun caso, il Cdc può ignorare la segnalazione pervenuta, affermando, ad esempio, che non esistono documenti scritti a suffragare l'oggettività del disagio: se la criticità segnalata è riconosciuta dai più, va senz'altro affrontata, con le risorse a disposizione a scuola o sul territorio.

In assenza di un PDP, farà, quindi, fede il verbale del Cdc, nel quale verranno annotate le azioni che i docenti avranno deciso di mettere in atto per quel particolare studente: quanto verbalizzato sarà da considerarsi vincolante per ogni singolo docente.

CASI PARTICOLARI

Come già illustrato in precedenza, un caso particolare può presentarsi di fronte ad un sospetto DSA, per il quale si attenda una certificazione ufficiale: la circolare ministeriale n. 8 del 6/3/2013 raccomanda, nelle more del rilascio delle certificazioni, di attuare in via preventiva le tutele previste dalla L. 170/2010.

Altro caso a parte è dato dagli alunni con sospetta disabilità, non precedentemente certificata: la scuola è tenuta a prendere tempestivamente contatti con la famiglia e a richiedere un'indagine specifica che

possa eventualmente dar luogo ad una **certificazione**, al fine di tutelare lo/a studente ai sensi della **legge 104/92** (sostegno, mediazione linguistica, assistente polivalente, ecc).

Per quanto riguarda gli **studenti stranieri di recente immigrazione**, la C.M. 8/2013 prevede la possibilità di «attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.)»; tuttavia la Nota di chiarimento sottolinea che «essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato». A tal fine, la scuola, in collaborazione con le realtà presenti nel territorio, organizza attività specifiche.

CONDIZIONI CHE RENDONO OPPORTUNO FORMALIZZARE UN PDP

Può essere opportuno formalizzare un PDP quando si presentino (tutte o in parte) le seguenti condizioni:

- si è in presenza di **allievi potenzialmente capaci di raggiungere obiettivi equipollenti** a quelli della classe, sebbene presentino delle difficoltà specifiche nell'apprendere;
- si è in presenza di un problema con caratteristiche di **cronicità e/o recidività**, tali da non far prevedere una sua rapida risoluzione;
- **si presenta un problema complesso**, non solo per gli aspetti psico-fisici e/o linguistico- cognitivi, ma anche per le sue componenti socio-culturali e/o socio-economiche, e necessita quindi di essere inquadrato con ordine, in un documento strutturato;
- si ha la **necessità di orientare gli interventi degli adulti verso i bisogni di apprendimento degli allievi**, in quanto tali interventi stentano ad attivarsi spontaneamente;
- vi è la **necessità e la possibilità di operare in stretta sinergia con la famiglia e/o i servizi**, per cui è importante che la formalizzazione degli interventi sia chiaramente strutturata e condivisa;
- sono presenti le **disponibilità di strumenti e risorse** per intervenire;
- sono pensati **interventi fattibili e valutabili**, potenzialmente apportatori di risultati positivi;
- si riscontra una **partecipazione positiva dell'allievo**, che vive il PDP come una reale opportunità di crescita per lui e come uno strumento capace di individuare e rinforzare i suoi punti di forza;
- **l'allievo frequenta l'ultimo anno**, per cui è opportuno tutelarne in vista degli Esami di Stato (in tal caso il PDP deve essere allegato, in una comunicazione riservata, al *Documento del Consiglio di Classe*);
- appare opportuno **documentare un percorso di ri-orientamento**.

CONDIZIONI CHE NON RENDONO OPPORTUNO FORMALIZZARE UN PDP

Può non essere opportuno elaborare un PDP quando:

- il problema non sia tanto serio da prevedere un intervento didattico personalizzato ma solo alcuni semplici accorgimenti educativo- didattici, ovvero il Consiglio di Classe stia già promuovendo azioni inclusive, che stanno producendo risultati positivi, senza aver avuto il bisogno di formalizzarle;
- il problema sia di carattere transitorio e non preveda quindi azioni di tutela prolungate;
- la formalizzazione di un documento ufficiale sia vissuta come stigma dall'allievo/a e/o dalla sua famiglia;
- la famiglia, per varie ragioni, si mostri contraria o poco collaborativa ad attuare fattivamente il PDP;
- non siano presenti informazioni sufficienti per elaborare un piano e/o sia esclusa qualsiasi possibilità di interloquire e avere ulteriori specifiche da chi ha rilasciato l'eventuale relazione clinica.

POSSIBILI RISORSE IN FAVORE DEI BES, OLTRE AL PDP

Il Cdc può, naturalmente, avvalersi, per la presa in carico dei BES, di tutte le risorse a disposizione della scuola e sul territorio: **sportello didattico**, **servizio ascolto**, **sportello linguistico** per studenti di cittadinanza non italiana, **riorientamento scolastico** o di indirizzo, **centri di ascolto** e **servizi territoriali** vari.

AZIONI CHE PUÒ SVOLGERE LA SCUOLA IN PRESENZA DI ALLIEVI CHE NON RAGGIUNGONO GLI OBIETTIVI EQUIPOLLENTI A QUELLI DELLA CLASSE


- Tentare di **far risegnalare** dalla famiglia ai servizi l'allievo;
- **riorientare** gli allievi verso altre scuole in cui potrebbero raggiungere gli obiettivi equipollenti;
- rilasciare un **attestato di frequenza** con una certificazione dei crediti formativi.

7) FIGURE DI RIFERIMENTO NELLA SCUOLA

Le figure a cui far riferimento nel prendere in carico un BES sono, primariamente, a seconda dei singoli casi, i referenti per il Sostegno, per i DSA, per i BES, che si rapporteranno con il Dirigente scolastico e con il Consiglio di classe.

Infine, come prevede la normativa, è attivo presso il nostro istituto il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) con compiti strettamente legati a tali problematiche.

8) MAPPA D'AZIONE (relativa ai BES generici)



Il presente protocollo è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 dicembre 2017.